Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

D.M. n. 170/2025

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante *Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale;*

VISTO l'articolo 15 della citata legge in materia di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui sono sottoposti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

VISTO il decreto ministeriale del 25 gennaio 2011, con il quale è stata approvata in via definitiva, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152 la costituzione dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale Patronato ANMIL, su iniziativa dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - ANMIL;

CONSIDERATO che con nota del 10 febbraio 2025 l'Istituto ANMIL, nella persona del Presidente, ha rappresentato che l'Ente promotore Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro non è più in grado di mantenere il Patronato ANMIL;

TENUTO CONTO delle comunicazioni del Patronato del 12 marzo 2025 prot. n. 46/2025 e del 31 marzo 2025 protti. 59/2025, 60/2025 e 61/2025, relative alle intervenute chiusure delle sedi estere operanti rispettivamente in Brasile (ufficio di San Paolo), Portogallo (ufficio di Portimao), Croazia (ufficio di Pola) e Senegal (ufficio di Touba);

CONSIDERATO che il Patronato ANMIL con pec del 06 giugno 2025 a firma del Presidente ha rappresentato l'impossibilità dal punto di vista economico di mantenere in vita il Patronato;

CONSIDERATO che non è stato programmato dal Patronato o dalla relativa Associazione promotrice alcun piano di rientro utile a garantire la continuità dell'attività dell'Istituto, che peraltro non ha mai compiutamente evaso le diverse richieste sullo stato dell'arte del Patronato formulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite della competente Direzione Generale per le politiche previdenziali sia con note prott. nn. 4437 del 14 aprile 2025 e 7215 del 18 giugno 2025, sia nel corso di svariati incontri richiesti dal medesimo Istituto ANMIL tenutisi presso la citata Direzione;

CONSIDERATO che dai bilanci consuntivi del Patronato relativi agli esercizi 2022, 2023, 2024 emerge che lo stesso presenta un disavanzo patrimoniale rispettivamente di euro 707.470,00, euro 1.273.782,00, euro 6.020.284,00, che l'Organizzazione promotrice non ha provveduto a ripianare;

VISTO l'articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 2001, che elenca le fattispecie al verificarsi delle quali deve provvedersi allo scioglimento degli Istituti di patronato e alla nomina di un liquidatore;

RITENUTA la sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, lett. b), c) e c-*ter*) secondo cui l'Istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto rispettivamente

nel *caso in cui presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo*, *non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare* e *l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno quattro Paesi stranieri*;

VISTO il *curriculum vitae* del sig. Pietro Mercandelli, nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dallo stesso, attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi rispetto all'incarico, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1
(Scioglimento)

1. Il Patronato "ANMIL" (c.f. 97612440582), con sede legale in via Adolfo Ravà, n. 124, Roma, promosso dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro – ANMIL APS - ETS, è sciolto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2
(Liquidatore)

1. Il sig. Pietro Mercandelli, nato a XXXX il XXXX, C.F. XXXXX, è nominato liquidatore del Patronato "ANMIL", ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152.
2. Il liquidatore applica alla procedura le disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa in quanto compatibili e presenta, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sullo stato della liquidazione.
3. Il compenso del liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura, non può essere in ogni caso inferiore a euro 2.500,00, ed è determinato in una percentuale sull' ammontare dell'attivo realizzato, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 6 del Decreto Interministeriale del 3 novembre 2016, nelle misure seguenti:

a) 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00;
b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 e fino a euro 258.000,00;
c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;

d) 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 e fino a euro 1.549.000,00;
e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e fino a euro 5.165.000,00;
f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.

4. Al fine del calcolo del compenso del liquidatore di cui al comma 3 del presente articolo per attivo realizzato, si intendono gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'attività di Patronato, le azioni giudiziali, le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge e in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale (articolo 2, lett. f del Decreto interministeriale del 3 novembre 2016).
5. Al liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% calcolato sull'importo del compenso finale, nonché il rimborso delle spese vive sostenute – nel rispetto dei limiti approvati dall'Autorità che vigila sulla liquidazione – per l'espletamento dell'incarico, previa autorizzazione della stessa Autorità a fronte di rendicontazione a piè di lista. È escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del Decreto Interministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto è pubblicato sul sito *web* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociale www.lavoro.gov.it, nella sezione "*Pubblicità legale*", dandone avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio di Roma, entro il termine di 60 giorni (sessanta giorni), decorrenti dalla notificazione del presente o comunque dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi giorni) decorrenti dal medesimo termine.

Roma, 01 dicembre 2025

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

f.to Marina Elvira Calderone